

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09096 Albanella: Efficacia temporale di contratti di solidarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015	93
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	95
5-10187 Gneccchi: Soggetti che hanno fatto ricorso alla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010	94
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.	
Rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	94
Rappresentanti di DOMINA, Fidaldo e Obiettivo Famiglia Federcasalinghe	94
Rappresentanti dell'ANCE	94

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.

5-09096 Albanella: Efficacia temporale di contratti di solidarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luisella ALBANELLA (PD) osserva che, a suo avviso, la risposta del rappresentante del Governo non fornisce alcuna indica-

zione specifica rispetto al quesito contenuto nell'atto di sindacato ispettivo.

Evidenzia, infatti, che, nel vigore della normativa previgente, in un gran numero di casi, nello stipulare un contratto di solidarietà si operava un frazionamento della durata massima di ventiquattro mesi, prevedendo due periodi contigui di dodici mesi ciascuno, il secondo usualmente a proroga del primo. Tale prassi derivava, peraltro, anche dall'esigenza di favorire la conclusione del contratto, salva la possibilità di estenderne la durata qualora la situazione dell'impresa non fosse migliorata.

Auspica, pertanto, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare un'interpretazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che consenta di riconoscere l'efficacia per 24 mesi a tutti i contratti di solidarietà stipulati

prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, ancorché l'accordo tra le parti non prevedesse esplicitamente tale durata.

5-10187 Gneccchi: Soggetti che hanno fatto ricorso alla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD) si riserva di valutare con attenzione le tabelle depositate dal rappresentante del Governo, al fine di poter meglio definire ulteriori iniziative, anche di carattere normativo. Ricorda, su un piano generale, di aver sostenuto, sin dal momento dell'adozione del decreto-legge n. 78 del 2010, l'esigenza di porre rimedio all'errore commesso, riconosciuto, del resto, nel corso della stessa legislatura anche dallo stesso Esecutivo. Ricorda, in proposito, le iniziative legislative assunte nel corso della scorsa legislatura, riproposte nell'attuale, che hanno avuto il merito di portare all'adozione di un provvedimento correttivo da parte del Governo nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, di recente approvazione. Quanto agli oneri derivanti dall'eventuale restituzione di quanto già versato a seguito dell'effettuazione della ricongiunzione a titolo oneroso, ricorda che in una relazione tecnica elaborata dall'INPS in occasione dell'esame delle proposte di legge C. 225 e C. 929, si afferma che « nel caso in cui si voglia consentire la facoltà di cumulo ai soggetti che hanno già esercitato la ricongiunzione a titolo oneroso con relativo pagamento totale o parziale, va considerato come ulteriore onere immediato l'importo stimato in 1,5 milioni a titolo di restituzione di quanto finora versato ».

Essendo l'onere così ridotto, occorrerebbe quindi porre rimedio a situazioni particolarmente inique determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010. Ricorda, in proposito,

numerosi casi specifici di cui è a conoscenza, nei quali gli oneri per la ricongiunzione hanno raggiunto o superato la metà dell'importo del trattamento riconosciuto, con decurtazioni applicate per nove o dieci anni, per recuperare somme elevatissime, anche superiori a 200.000 euro. Auspica, pertanto, che vi siano le condizioni per un intervento legislativo che ripari definitivamente le ingiustizie commesse, consentendo finalmente di chiudere un brutto capitolo nella storia dell'evoluzione della normativa previdenziale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 gennaio 2017.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

Rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.05.

Rappresentanti di DOMINA, Fidaldo e Obiettivo Famiglia Federcasalinghe.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.40.

Rappresentanti dell'ANCE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 17.05.

ALLEGATO 1

5-09096 Albanella: Efficacia temporale di contratti di solidarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Albanella, inerente all'efficacia temporale di contratti di solidarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, evidenzio che il quesito sollevato riguarda il coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina normativa in corso di utilizzo da parte delle imprese del contratto di solidarietà (cosiddetto difensivo), prima disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 726 del 1984, aventi la finalità di mantenere i livelli occupazionali ed evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

Prima della modifica avvenuta con il decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento specifico alla durata del contratto di solidarietà, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 863 del 1984 prevedeva che la durata del contratto non potesse essere superiore a 24 mesi. Per mezzo della stipula di un nuovo contratto di solidarietà le aziende nella medesima unità produttiva potevano tuttavia raggiungere 48 mesi consecutivi di trattamento di integrazione salariale per riduzione oraria a seguito di un accordo di solidarietà, elevabili fino ad un massimo di 60 mesi nei territori del Mezzogiorno.

Ciò posto, in base al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 46448 del 2009, l'istanza aziendale e il conseguente decreto di concessione del trattamento, anche in presenza di accordi per 24 mesi, si riferivano sempre a periodi non superiori a 12 mesi onde consentire il monitoraggio sulla corretta attuazione della disciplina da parte delle aziende.

Con le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato abrogato l'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 ed in particolare per ciò che riguarda in modo specifico il contratto di solidarietà, l'articolo 21, comma 3 stabilisce che il contratto di solidarietà può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile.

Com'è noto, inoltre, l'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015 detta disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, stabilendo che: «I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguiti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.».

Si è posto, pertanto, un problema interpretativo relativo a quelle aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.148 del 2015, avessero già stipulato accordi della durata di 24 mesi ma ottenuto il decreto concessorio solo per i primi dodici mesi.

Unicamente per questi casi, nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015, integrativa della circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, sulle modalità procedurali di presentazione dell'istanza si specifica che: «per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni della previgente normativa».

Con la predetta circolare si è chiarito che, per quelle aziende che entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015 (cioè entro il 23 settembre 2015), avessero presentato dei programmi di riorganizzazione o ristrutturazione o anche dei contratti di solidarietà con la durata di 24 mesi, alle istanze di proroga (per gli ulteriori 12 mesi di trattamento) si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento

amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto; ciò al fine di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione o di ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa.

Ciò detto, voglio chiarire che la medesima finalità di completare un programma o un contratto già avviato non si ravvisa nel caso di un nuovo contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, per cui quest'ultima disciplina risulta l'unica applicabile.

ALLEGATO 2

5-10187 Gneccchi: Soggetti che hanno fatto ricorso alla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli Gneccchi e altri, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione sulla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Al riguardo, passo ad illustrare i dati forniti dall'INPS e contenuti nelle tabelle che metto a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione.

Da un esame sommario delle tabelle emerge che, nell'ambito delle gestioni dei dipendenti privati e relativamente al periodo dal luglio 2010 al 31 dicembre 2016:

le domande di ricongiunzione accolte sono 15.851, di cui 6.346 riguardano donne e 9.505 uomini (Tab. A);

le domande di ricongiunzione ad onere zero sono 7.841 mentre l'onere medio delle ricongiunzioni su capitale e interessi, calcolato tenendo conto anche delle domande ad onere zero, è di circa 10.700 euro (Tab. B);

le domande di ricongiunzione definite con pagamento integrale dell'onere sono 3.563 (Tab. C);

le domande di ricongiunzione con trattenuta ancora in corso sulla pensione sono 623, di cui 199 presentate da donne e 424 da uomini; l'importo medio della trattenuta è di circa 368 euro (Tab. D).

Nell'ambito delle gestioni dei dipendenti pubblici e relativamente al medesimo periodo (da luglio 2010 al 31 dicembre 2016):

le domande di ricongiunzione accolte sono 38.535, di cui 22.899 riguardano donne e 15.636 uomini (Tab. E);

le domande di ricongiunzione ad onere zero sono 6.910 mentre l'onere medio delle ricongiunzioni su capitale ed interessi, calcolato tenendo conto anche delle domande ad onere zero, è di circa 7.450 euro (Tab. F).

Inoltre, al 31 dicembre 2016 sono 46.870 le domande di ricongiunzione con trattenuta ancora in corso sulla pensione, presentate anche prima del luglio 2010. L'importo medio della trattenuta, pari a 80,58 euro, risente del periodo di rateizzazione e del tasso di interesse previsti per le gestioni pubbliche che, com'è noto, sono più favorevoli rispetto a quelli delle gestioni private (Tab. G).

Da ultimo, per quanto concerne l'incidenza media della trattenuta mensile sulla pensione, nonché, per le sole gestioni pubbliche, il numero dei soggetti che hanno completato il pagamento dell'onere di ricongiunzione, l'INPS ha precisato di non aver potuto fornire i relativi dati in considerazione dei ristretti tempi a disposizione e della complessità delle elaborazioni.

In ogni caso, sarà mia cura sollecitare l'INPS per acquisire in tempi brevi i dati mancati e metterli a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione.



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

RICONGIUNZIONI ISCRITTI GESTIONI DIPENDENTI PRIVATI

TOTALE DOMANDE DI RICONGIUNZIONE ACCOLTE, PRESENTATE DA LUGLIO 2010, EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 25/79, NELL'AMBITO DELLE GESTIONI DIPENDENTI PRIVATI (ESCLUSE GESTIONI EX INPS/AFI)

ANNO DOMANDA	ACCOLTE		
	DONNE	UOMINI	TOTALE
II sem. 2010	1.081	1.648	2.729
2011	1.976	2.834	4.810
2012	1.157	1.390	2.547
2013	657	1.276	1.933
2014	623	860	1.483
2015	559	914	1.473
2016	293	583	876

TAB. A

ONERE MEDIO calcolato tenendo conto anche delle ricongiunzioni ad onere 0			
ANNO DOMANDA	Domande Onere 0	Domande con Onere > 0	Onere Medio su Capitale e Interessi
II sem. 2010	1.224	1.505	13.553,17
2011	2.448	2.362	10.321,46
2012	1.480	1.067	7.514,23
2013	860	1.073	10.264,16
2014	722	761	8.903,10
2015	733	740	11.108,60
2016	374	502	13.118,95

TAB. B

Domande di ricongiunzione definite con pagamento integrale dell'onere		
ANNO DOMANDA	Domande Onere 0	Domande con Onere > 0
II sem. 2010	494	751
2011	889	1.039
2012	596	446
2013	505	503
2014	547	375
2015	537	308
2016	166	141

TAB. C

Domande di ricongiunzione con trattenuta su pensione ancora in corso				
ANNO DOMANDA	DONNE	UOMINI	TOTALE	TRATTENUTA MEDIA
II sem. 2010	48	88	136	391,52
2011	59	160	219	363,09
2012	33	88	121	403,63
2013	17	34	51	395,79
2014	27	27	54	289,03
2015	15	26	41	316,69
2016	-	1	1	415,7

TAB. D



RICONGIUNZIONI ISCRITTI GESTIONI DIPENDENTI PUBBLICI

TOTALE DOMANDE DI RICONGIUNZIONI ACCOLTE, PRESENTATE DA LUGLIO 2010, EX ART. 7 DELLA LEGGE N.29/79, NELL'AMBITO DELLE GESTIONI DIPENDENTI PUBBLICI			
ANNO DOMANDA	ACCOLTE		
	DONNE	UOMINI	TOTALE
2010	4.751	2.945	7.696
2011	6.178	4.628	10.806
2012	4.318	2.662	6.980
2013	2.619	1.771	4.390
2014	2.514	1.770	4.284
2015	1.902	1.381	3.283
2016	617	479	1.096

TAB.E

ONERE MEDIO calcolato tenendo conto anche delle ricongiunzioni ad onere 0 - GDP			
ANNO DOMANDA	Domande Onere 0	Domande con Onere > 0	Onere Medio su Capitale e Interessi
2010	1.730	5.966	6.618,52
2011	1.799	9.007	8.161,05
2012	1.194	5.786	7.451,07
2013	737	3.653	8.510,63
2014	649	3.635	8.554,14
2015	592	2.691	7.066,68
2016	209	887	5.839,64

TAB.F

Domande di ricongiunzione con trattenuta su pensione ancora in corso		
	TOTALE	TRATTENUTA MEDIA
2016 *	46.870	80,58 **

TAB.G

* il dato è riferito a tutte le trattenute in corso al 31 dicembre 2016, relative anche a domande ante luglio 2010

** l'importo risente del periodo di rateizzazione e del tasso di interesse previsti per le gestioni pubbliche che sono più favorevoli rispetto a quelli delle gestioni private